

VISTO AL SENSI
DELLA LEGGE
DELLA REGIONE
SICILIANA

L'UFFICIO

[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA

REPERTORIO CONTRATTI

N° 22

CONVENZIONE

TRA



Assemblea Regionale Siciliana

Il Comando del Corpo Forestale
della Regione Siciliana

PER

L'ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PROTEZIONE DELLA SEDE PARLAMENTARE AD OPERA DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

L'anno duemilaundici il giorno tredici del mese di ottobre tra l'Assemblea regionale siciliana, in persona del Segretario generale, dott. Giovanni Tomasello e il Corpo Forestale della Regione Siciliana, in persona del Comandante del Corpo, dott. Pietro Tolomeo

premesse:

- che il Palazzo Reale o Palazzo dei Normanni di Palermo è la sede dell'Assemblea Regionale Siciliana e che in esso si svolgono le attività del *plenum* del Corpo politico, delle Commissioni parlamentari e degli organi di autogoverno nonché degli Uffici;
- che, pertanto, il Palazzo Reale è soggetto alla disciplina costituzionale che ne deriva anche con riferimento all'immunità della sede;
- che nel Palazzo giornalmente gravitano numerose autorità politiche ed istituzionali e che periodicamente vi si tengono importanti Vertici di Organismi internazionali nonché incontri con personalità politiche e

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

diplomatiche estere;

- che quotidianamente si reca nel Palazzo un consistente numero di persone rappresentato da utenti degli Uffici, da visitatori del Palazzo con finalità culturali e da soggetti e delegazioni di cittadini e lavoratori che chiedono udienza agli onorevoli Deputati;
- che, di conseguenza, è opportuno garantire la sicurezza dell'Istituzione, oltre che di tutti coloro che per qualunque ragione si trovino presso la sede parlamentare;
- che presso il Parlamento nazionale entrambe le Camere hanno provveduto ad affrontare le suddette esigenze avvalendosi delle forze di Polizia nazionali;
- che gli Organi di autogoverno dell'Assemblea Regionale Siciliana hanno ritenuto di seguire anche in questo settore il solco tracciato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati;
- che nella Regione siciliana esiste il Corpo Forestale avente compiti di polizia;
- che l'Assemblea Regionale Siciliana con nota prot. 6037/sgacampg del 4 luglio 2011 ha chiesto al Corpo forestale della Regione Siciliana la disponibilità ad istituire un servizio di vigilanza per la protezione delle sedi e la sorveglianza all'ingresso delle persone estranee;
- che la suddetta richiesta ha avuto riscontro positivo da parte del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana con nota prot. n. 25943 del 21 luglio 2011 con la quale sono stati quantificati i costi annuali e la disponibilità di personale;
- che la suddetta rideterminazione ha avuto l'adesione del Consiglio di Presidenza dell'ARS nella seduta n. 33 del 3 agosto 2011 e che conseguentemente è stato dato mandato agli Uffici dell'ARS di definire la convenzione con il citato Corpo Forestale per lo svolgimento del servizio di sorveglianza e protezione esterna delle sedi parlamentari;
- che nei citati atti è indicato quale costo annuo la cifra di € 30.000/00 (diconsi euro trentamila/00) a carico dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- che successivamente il Comando ha precisato che il costo annuo di 30.000/00 euro si riferisce al pagamento a carico dell'ARS di 2 ore di

straordinario per l'orario pomeridiano per il personale del Corpo impegnato nel servizio;

- che l'Assemblea Regionale Siciliana necessita in orario pomeridiano di 3 ore e mezza di servizio,

e pertanto, tutto ciò premesso, le parti convengono di stipulare la seguente Convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

Articolo 1

Istituzione del Servizio di vigilanza e protezione

1. Presso il Palazzo dei Normanni di Palermo, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana è istituito un apposito servizio di vigilanza e protezione della sede parlamentare affidato al Corpo Forestale della Regione Siciliana.

2. Al servizio sono dedicate tre unità di personale opportunamente turnate in base alle esigenze del servizio. Il Comando designa un Coordinatore del servizio cui è affidata la responsabilità di organizzare operativamente il servizio. Il nominativo del Coordinatore designato è comunicato al Segretario generale aggiunto dell'Assemblea Regionale.

3. Ove in futuro insorgessero ulteriori esigenze da parte dell'ARS, il Comando del Corpo Forestale valuta la possibilità di aderire alla richiesta compatibilmente con la propria disponibilità di risorse. Le opportune intese sono raggiunte tramite scambio di note tra il Segretariato generale dell'ARS e il Comando stesso.

Articolo 2

Dipendenza gerarchica

1. Il personale del Corpo Forestale impiegato nel servizio di vigilanza e protezione dipende gerarchicamente dal Comando del Corpo di appartenenza.

2. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di sorveglianza e protezione, il personale si raccorda con gli Uffici dell'Assemblea Regionale Siciliana, fermo restando che l'attività di polizia all'interno delle sedi parlamentari è regolata dall'articolo 95 del Regolamento generale dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Articolo 3
Rapporti tra le istituzioni

1. I rapporti e le intese tra l'Assemblea Regionale Siciliana e il Corpo Forestale della Regione Siciliana per tutto quanto concerne l'organizzazione del servizio di cui alla presente convenzione sono tenuti rispettivamente dal Segretario generale aggiunto, che può delegare in generale o per singole questioni il Direttore del Servizio di Questura, e dal Comandante Generale che può delegare in generale o per singole questioni il Coordinatore del servizio.

Articolo 4
Ambito territoriale

1. La competenza territoriale del servizio di vigilanza e protezione è limitata ai Palazzi Parlamentari e alle aree esterne di pertinenza dei Palazzi.

2. Per Palazzi parlamentari si intendono i Palazzi di Palermo in uso all'Assemblea Regionale Siciliana, ai suoi Organi e agli Uffici e precisamente il Palazzo Reale, nominato anche Palazzo dei Normanni, con ingressi da Piazza del Parlamento e da Piazza Indipendenza, il Palazzo di Sant'Elena e Costantino, sito in Piazza della Vittoria n. 22-23, il Palazzo dei Ministeri Borbonici, sito in Corso Vittorio Emanuele II n. 467 ed ogni ulteriore palazzo che fosse in futuro destinato al servizio delle funzioni dell'Assemblea Regionale Siciliana.

3. Per aree esterne di pertinenza si intendono la Piazza del Parlamento delimitata dalla garitta che ospita la Portineria avanzata, in uso congiunto con il Comando Militare, la porzione di Piazza Indipendenza adiacente l'ingresso carraio dell'Assemblea Regionale Siciliana delimitata dai dissuasori e ogni altra area che fosse in futuro destinata al servizio delle funzioni dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Articolo 5
**Sede logistica del servizio di vigilanza e protezione.
Immunità della sede**

1. La sede logistica del servizio è ubicata all'interno del Palazzo dei Normanni, nei locali a tale scopo destinati.

2. Non è consentito percorrere in armi i Palazzi parlamentari, salvo autorizzazione del Presidente. A tal fine è autorizzata l'installazione di un armadietto blindato presso la sede logistica del servizio.

3. Il personale che espleta il servizio non può entrare nell'ambito dei locali riservati ai Deputati e negli Uffici dell'Assemblea se non per ordine del Presidente.

4. Parimenti non può entrare nell'Aula, se non dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta e sempre dietro la richiesta del Presidente.

Articolo 6 ***Personale***

1. Il personale da assegnare al servizio è individuato dal Comando del Corpo Forestale.

Articolo 7 ***Sedi ed orario del servizio***

1. Il servizio di vigilanza e protezione è di norma operativo presso il Palazzo dei Normanni. Eventuali esigenze di servizio a tutela delle altre sedi dell'ARS di cui al precedente articolo 4 sono tempestivamente comunicate al Coordinatore del servizio affinché possa provvedere alla organizzazione del servizio richiesto.

2. Il servizio di vigilanza e protezione, garantito dalla presenza di 3 unità di personale del Corpo forestale viene svolto di norma dal lunedì al venerdì con un turno ordinario di servizio di 6 ore e 30 minuti, nella fascia antimeridiana dalle 8,30 alle 15,00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14,30. Nella fascia pomeridiana il servizio si svolge dal lunedì al venerdì con prestazione di lavoro straordinario dalle 15,30 alle 17,30.

3. Alla luce delle esigenze attuali di sorveglianza e protezione delle sedi, nonché degli orari di apertura delle sedute, l'Assemblea Regionale Siciliana richiede e il Corpo Forestale accetta la copertura del servizio da lunedì a venerdì anche nella fascia oraria pomeridiana dalle 17,30 alle 19,00.

4. Ove per determinate necessità parlamentari o istituzionali, i lavori o le attività nei Palazzi proseguano oltre gli orari di cui ai commi 2 e 3, o si

svolgano anche nei giorni domenicali o festivi o nella fascia pomeridiana del sabato, il Direttore del Servizio di Questura, ne dà tempestiva comunicazione al Coordinatore del servizio che provvede di conseguenza.

Articolo 8 **Compiti**

1. Il personale del Corpo Forestale che espleta il servizio ha il compito di sorvegliare l'ingresso del Palazzo e le persone estranee che entrano nel Palazzo parlamentare tenuto conto anche della disciplina sulla polizia della sede del Parlamento siciliano, in attuazione degli articoli 95 e 96 del Regolamento generale dell'Assemblea Regionale Siciliana.

2. Ha altresì il compito di effettuare i controlli sulle suddette persone e sulle cose da esse portate attraverso i macchinari messi a disposizione dall'Assemblea Regionale Siciliana e nel rispetto della normativa vigente.

3. Vigila sulle aree esterne al Palazzo di pertinenza dell'ARS avvalendosi delle attrezzature proprie e di quelle messe a disposizione dall'Assemblea Regionale Siciliana. Interviene nelle aree interne a richiesta del Direttore del Servizio di Questura. Tutte le operazioni sono svolte in raccordo con gli Assistenti parlamentari e nell'ambito delle indicazioni date dal Direttore del Servizio di Questura, che raggiunge le intese, ove necessario, ai sensi del precedente articolo 3.

4. In situazioni di emergenza, il personale del Corpo Forestale collabora con le strutture dell'ARS addette alla gestione delle emergenze, secondo le procedure e le modalità stabilite, vigilando sul transito agli ingressi, al fine di impedire l'accesso di soggetti non autorizzati.

Articolo 9 **Rinvio al regime del Corpo di appartenenza**

1. Nulla è innovato per quanto concerne oneri e rischi professionali che sono a carico del Corpo di appartenenza.



Articolo 10
Servizi interni

1. Il Comandante del Corpo ed il Coordinatore del servizio eventualmente delegato alla tenuta dei rapporti ai sensi dell'articolo 3, nonché il personale assegnato al servizio di vigilanza e protezione fruiscono dell'ufficio postale, della caffetteria e degli altri servizi presenti all'interno del Palazzo dei Normanni secondo il medesimo regime di ammissione previsto per coloro che abbiano stabile sede di lavoro nel Palazzo medesimo.

Articolo 11
Onere economico


1. L'onere economico annuale a carico dell'Assemblea Regionale Siciliana da corrispondere al Corpo Forestale è di € 30.000,00 (euro trentamila/00) per il servizio prestato relativamente all'orario indicato al comma 2 dell'articolo 7. Per il servizio aggiuntivo di cui al comma 3 dell'articolo 7, l'onere economico annuale a carico dell'Assemblea Regionale Siciliana da corrispondere al Corpo Forestale è di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).

2. Il pagamento viene effettuato dall'ARS secondo le indicazioni fornite dal Comando.

3. Ove venga prestato servizio supplementare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, esso è pagato al termine del periodo di riferimento sulla base delle ore per uomo effettuate e della corrispondente tariffa oraria.

Articolo 12
Entrata in vigore e durata

1. La presente convenzione, redatta in 4 originali, ha la durata di 6 anni a decorrere da lunedì 17 ottobre 2011. Alla scadenza essa è volta per volta rinnovata, per un eguale periodo, sulla base della richiesta dell'ARS, che deve pervenire al Comando del Corpo almeno un mese prima della data di scadenza.

Mr. 

7 

Articolo 13
Registrazione


1. La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso di uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

2. Le spese di bollo dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Palermo, addì 13 ottobre 2011, nel Palazzo Reale di Palermo

Il Segretario generale
dell'Assemblea regionale siciliana
dott. Giovanni Tomasello



Il Dirigente generale
del Comando del Corpo Forestale
della Regione siciliana
dott. Pietro Tolomeo





Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
Responsabile per la trasparenza

NOTA

Al testo della convenzione del 13 ottobre 2011 sono state successivamente apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- In forza della delibera adottata dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 37 del 21/12/2011, il Corpo Forestale espleta il servizio aggiuntivo (di cui all'art. 7, comma 3 e all'art. 11, comma 1, secondo periodo) e supplementare (di cui all'art. 7, comma 3 e all'art. 11, comma 3) solo su autorizzazione degli On.li Deputati Questori.

A seguito di determinazioni del Collegio dei deputati questori e delle successive intese tra Amministrazione e Corpo forestale è stato inoltre modificato l'orario del servizio ordinario da prestare presso l'Ars.